

Il Giudice, sciogliendo la riserva che precede,

osserva

Esposto in fatto quanto segue:

le parti ricorrenti XXX e YYY, premesso di aver instaurato stabile convivenza dal 1999 in Nuova Zelanda e di avere in tale Stato ottenuto provvedimento di riconoscimento di partner de facto; di avere deciso nel 2003 di stabilirsi in Italia; che il sig. XXX aveva in prime cure ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di studio; che aveva in prossimità della scadenza del detto permesso richiesto la conversione in permesso di soggiorno per motivi familiari ex artt.28 e 30 dlgs286/1998; che la Questura di Livorno aveva dichiarato irricevibile l'istanza con provvedimento 15-18 ottobre 2003; concludevano chiedendo in tesi il riconoscimento ex art. 28 e 30 dlgs cit. del diritto del sig. XXX al permesso di soggiorno o in ipotesi sollevarsi questione di costituzionalità degli artt. Cit..

Veniva disposta la comparizione delle parti avanti al Giudice designato. All'udienza del 24 febbraio 2005 nessuno si costituiva per la parte convenuta. La parte ricorrente concludeva come in atti e il Giudice designato si riservava la decisione;

ritiene in diritto:

la domanda di parte ricorrente merita accoglimento.

L'art. 30 lett. C) cit. , invocato da parte ricorrente stabilisce che "... il permesso per motivi familiari e' rilasciato

....

c) al familiare regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno degli Stati membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare e' convertito in permesso per motivi familiari .La conversione puo' essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare " .

Trattasi, pertanto, di valutare se il sig . XXX puo' essere ritenuto familiare del sig. YYY, tenendo presente l'indicazione della Corte Costituzionale , la quale ripetutamente , anche in tempi recenti, ha indicato al Giudice ordinario la necessita' di una lettura costituzionalmente orientata delle norme al fine di evitare inammissibili remissioni alla Corte stessa.

Deve, quindi, in primo grado, rilevarsi che i ricorrenti sono riconosciuti familiari da un provvedimento straniero efficace nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 65, L. 218/1995. Come rilevato nell'esposizione, di fatto essi risultano partner di fatto in Nuova Zelanda, luogo di nascita del XXX. La circostanza e' provata documentalmente dal documento 1 rilasciato dal Servizio di Immigrazione della Nuova Zelanda, attestante il fatto che il YYY ha ottenuto in quello Stato il permesso di soggiorno quale de facto partner. Il provvedimento non e' certamente contrario all'ordine pubblico, poiche' e' pacifico nel nostro ordinamento che la coppia di fatto, omo o etero sessuale, non solo ha una rilevanza sociale, ma ha ottenuto anche specifici riconoscimenti giuridici, da ultimo nella Legge 154/2001. D'altra parte, l'art. 24 della Legge citata dispone che i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto. Deve pertanto ritenersi che, trattandosi di qualificazione di rapporto di convivenza riconosciuto dalla legge neozelandese, tale riconoscimento di convivenza sia efficace in forza del disposto degli artt. Citati anche nel nostro ordinamento. La ricomprensione del concetto di convivente nel concetto di familiare e' riassunto nella

dizione "famiglia di fatto". Pertanto l'art. 30 lett. c) cit. deve essere interpretato nel senso che il permesso di soggiorno deve essere riconosciuto anche al convivente, familiare di fatto (regolarmente soggiornante come il XXX) del cittadino italiano. Ciò impone una lettura della norma costituzionalmente orientata dal disposto dell'art. 2 della Costituzione che tutela i diritti dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ricompresa in esso il sodalizio di coppia.

Il riconoscimento del permesso di soggiorno al XXX in forza del suo rapporto di convivenza discende anche in applicazione verticale dalla Direttiva Ce 29 giugno 2004 n. 38. Essa determina il diritto al soggiorno nel territorio degli Stati membri all'avente diritto che sub b) dell'art. 3 e' riconosciuto nel "partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata", con conseguente diritto al rilascio della carta di soggiorno (art. 10). Intanto deve rilevarsi che la direttiva sopra citata nella parte che interessa contiene disposizioni chiare, precise e determinate e puo' pertanto definirsi del tipo autoesecutivo; in secondo luogo, seppure e' vero che ancora non e' scaduto il termine perche' lo Stato italiano emani disposizioni legislative di recepimento e' anche vero che a tenore di recente giurisprudenza, la mancata scadenza del termine non e' ostativa all'immediata ricezione da parte del Giudice nazionale ("L'applicazione diretta delle direttive comunitarie negli ordinamenti degli Stati membri postula che sia inutilmente scaduto il termine per il loro recepimento o che l'atto europeo contenga prescrizioni dettagliate e, come tali, applicabili senza il bisogno di ulteriore intermediazione normativa (self executing); ovvero se una disposizione (successiva) risulti contrastante con i principi enunciati dalla direttiva (anteriore) e che la prima vada, quindi, disapplicata al fine di assicurare l'attuazione della seconda in ragione della preminenza del diritto comunitario nell'ipotesi di conflitto con atti nazionali difformi": Cons. Stato, sez. IV, 10/05/2004, n. 2883).

Pertanto, puo' ritenersi anche alla stregua del ragionamento effettuato in ordine alla normativa comunitaria citata, che la PA aveva l'obbligo di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari al ricorrente XXX. Le spese di causa, stante le novita' della questione, sono compensate.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso avanzato da XXX e da YYY, depositato il 27 gennaio 2005 e notificato alla Questura di Livorno e al Ministero dell'Interno il 7 febbraio 2005, dichiara il diritto di XXX nato a --- (Nuova Zelanda) l'--- ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Firenze, 4 luglio 2005.

Il Giudice Isabella Mariani